

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2005, n. 0360/Pres.

Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida.

Modifiche approvate da:

DPRReg. 12/1/2007, n. 05/Pres. (B.U.R. 31/1/2007, n. 5).

DPRReg. 7/1/2016, n. 01/Pres. (B.U.R. 20/1/2016, n. 3).

Regolamento abrogato da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/9/2025, n. 089/Pres. (B.U.R. 1/10/2025, n. 40), a decorrere dall'1/1/2026.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida previsti dall'articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (legge finanziaria 2005).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
- a) per disabili fisici: le persone disabili permanentemente non deambulanti;
 - b) per autoveicolo per il trasporto personale: ogni autoveicolo ad uso proprio allestito in modo da consentire alla persona disabile di entrare ed uscire dall'abitacolo ed essere trasportato in sicurezza o entrare ed uscire dall'abitacolo e sedersi al posto di guida.

Art. 3
(Beneficiari dei contributi)

1. Beneficiari del contributo sono i disabili fisici residenti in Regione, ovvero, nell'interesse del disabile, i soggetti conviventi che li hanno fiscalmente a carico, ancorché la documentazione di spesa sia intestata al disabile fisico. In caso di più conviventi la domanda può essere presentata per un solo autoveicolo.⁽¹⁾

2. I beneficiari dei contributi non devono essere proprietari di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità al momento dell'erogazione del contributo e devono possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro.

3. La valutazione del reddito si effettua con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)).⁽²⁾

4. In deroga a quanto previsto al comma 1 i genitori separati o divorziati del disabile fisico possono entrambi presentare domanda di contributo per l'acquisto e l'adattamento di due autoveicoli.

(1) Comma sostituito da art. 1, DPRReg. 12/1/2007, n. 05/Pres. (B.U.R. 31/1/2007, n. 5).

(2) Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 7/1/2016, n. 01/Pres. (B.U.R. 20/1/2016, n. 3).

Art. 4 (Certificazioni)

1. La disabilità è accertata per mezzo del certificato di accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche o del certificato di invalidità civile di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e successive modifiche.

2. Nei certificati di cui al comma 1 deve essere specificata la permanente impossibilità di deambulazione; qualora questa non sia riportata in modo espresso la domanda deve essere integrata da un certificato aggiuntivo a firma di un componente della commissione medica che accerta lo stato di handicap o l'invalidità civile, rilasciato sulla base della documentazione agli atti della commissione stessa, redatto secondo il modello allegato A.

Art. 5 (Spese finanziabili)⁽¹⁾

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per:

- a) acquisto di autoveicoli nuovi o usati destinati ad essere adattati per il trasporto personale di disabili fisici con un massimale di spesa ammissibile di 18.000,00 euro;
- b) interventi di adattamento su autoveicoli nuovi o usati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con un massimale di spesa ammissibile di 20.000,00 euro;
- c) acquisto di autoveicoli usati già adattati per il trasporto personale di disabili fisici con un massimale di spesa ammissibile di 18.000,00 euro;
- d) conseguimento di patente A, B o C speciale per l'abilitazione alla guida con un massimale di spesa ammissibile di 1.500,00 euro.

2. Le domande di contributo per le spese di cui alla lettera a) del comma 1 non sono ammissibili se sugli autoveicoli non viene eseguito alcun intervento di adattamento fra quelli previsti alla lettera b).

3. Gli adattamenti di cui al comma 1, lettera b), devono essere caratterizzati da un collegamento permanente all'autoveicolo e devono risultare dalla carta di circolazione.

4. Non sono ammesse a contributo le spese relative agli accessori non strettamente necessari all'utilizzo dell'autovettura per il trasporto del disabile.

5. (ABROGATO)⁽²⁾

(1) Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 12/1/2007, n. 05/Pres. (B.U.R. 31/1/2007, n. 5).

(2) Comma abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 7/1/2016, n. 01/Pres. (B.U.R. 20/1/2016, n. 3).

Art. 5 bis

(Criteri per la definizione del contributo)⁽¹⁾

1. I contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.

2. I contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e d), sono concessi nella misura del 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.

3. I contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono concessi nella misura del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.

(1) Articolo aggiunto da art. 2, c. 2, DPRReg. 12/1/2007, n. 05/Pres. (B.U.R. 31/1/2007, n. 5).

Art. 6

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3 o dai soggetti esercenti la potestà o tutela o dall'amministratore di sostegno.

2. Le domande sono redatte secondo il modello di cui all'allegato B e sono corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche attestanti:
 - 1) di non aver presentato altre domande di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine;
 - 2) il valore dell'ISEE, contenuto nel limite di cui all'articolo 3;
- b) certificato di cui all'articolo 4 attestante la permanente impossibilità di deambulazione;
- c) preventivo di spesa o, nel caso di acquisto di autoveicoli usati da soggetti privati, dichiarazione attestante l'importo pattuito per la compravendita rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

2 bis. Ai fini della corretta determinazione del contributo spettante, il preventivo di spesa allegato alla domanda dovrà riportare dettagliatamente:

- a) il costo dell'autoveicolo;
- b) il costo degli interventi di adattamento;
- c) il costo degli accessori.⁽¹⁾

3. Le domande sono presentate, prima del sostenimento delle relative spese, all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio⁽²⁾, di seguito denominato Ufficio competente, sulla base di un preventivo di spesa di data non anteriore a sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, attestata dal timbro di protocollo di arrivo nel caso di consegna a mano, ovvero dalla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata.

(1) Comma aggiunto da art. 3, DPRReg. 12/1/2007, n. 05/Pres. (B.U.R. 31/1/2007, n. 5).

(2) Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 7/1/2016, n. 01/Pres. (B.U.R. 20/1/2016, n. 3).

Art. 7

(Concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento e comunica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la concessione del contributo nei limiti delle risorse disponibili.

3. Nel caso in cui richieste ammissibili non trovino copertura con le risorse disponibili al momento della presentazione l'ufficio competente comunica al beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'esaurimento delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 33 del comma 5 della legge regionale 7/2000.

4. Entro lo stesso termine, in caso di dichiarazioni viziata o di domanda priva di uno o più requisiti previsti, è comunicato il diniego alla concessione del contributo.

5. Contestualmente alla concessione l'ufficio competente comunica al richiedente il termine entro il quale⁽¹⁾ deve produrre:

- a) idonea documentazione giustificativa della spesa;
- b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di non essere proprietario di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
- c) copia della carta di circolazione dell'autoveicolo riportante gli adattamenti;
- d) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di non aver portato in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese relative agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5 per le quali è stato concesso il contributo ovvero, nel caso in cui le spese siano state portate in detrazione, l'ammontare della spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario.

(1) Sopresse parole da art. 4, DPR. 12/1/2007, n. 05/Pres. (B.U.R. 31/1/2007, n. 5).

Art. 8 (Erogazione del contributo)

1. L'ufficio competente contestualmente alla concessione del contributo ne dispone l'erogazione in via anticipata nella misura del 50 per cento. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 7, comma 5.

2. Se la spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario risulta inferiore a quella ammessa il contributo è rideterminato.

Art. 9 (Domande in attesa di contribuzione)

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 7/2000 nell'ipotesi in cui le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentono la concessione del contributo spettante, la domanda rimane valida fino la fine del secondo

esercizio finanziario successivo a quello di riferimento allo scadere del quale la domanda e la documentazione allegata sono restituite.

2. A seguito della nuova disponibilità finanziaria l'ufficio competente procede alla concessione del contributo in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 10 (Cumulabilità)⁽¹⁾

1. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5 non sono cumulabili con altri interventi pubblici per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale delle persone disabili ad eccezione delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni previste dalla legge.

2. Il contributo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 non è cumulabile con i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5.

3. Il contributo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 non è cumulabile con altri interventi pubblici previsti per la medesima finalità.

(1) Articolo sostituito da art. 5, DPR 12/1/2007, n. 05/Pres. (B.U.R. 31/1/2007, n. 5).

Art. 11 (Presentazione di nuove domande)

1. Può essere proposta nuova domanda dopo sette anni dalla concessione del contributo.

2. In caso di furto dell'autoveicolo o incidente con sua conseguente cancellazione dal Pubblico registro automobilistico la domanda di contributo può essere ripresentata in deroga al termine previsto dal comma 1; in tal caso la spesa ammissibile a contributo è calcolata al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

Art. 11 bis⁽¹⁾ (Trasferimento delle risorse alle Aziende per l'assistenza sanitaria e presentazione della rendicontazione alla Regione)

1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria concedono i contributi di cui all'articolo 1 nei limiti delle risorse rese annualmente disponibili dalla Regione.

2. La Regione ripartisce tra le Aziende per l'assistenza sanitaria i fondi stanziati sull'apposito capitolo di bilancio prioritariamente in proporzione alle risorse necessarie per far fronte alle domande giacenti, quindi in parti uguali al netto delle eventuali risorse non utilizzate.

3. Ai fini del riparto di cui al comma 2, entro il 31 ottobre di ogni anno le Aziende per l'assistenza sanitaria trasmettono alla Regione una dichiarazione attestante l'ammontare delle risorse necessarie per far fronte alle domande giacenti o parzialmente finanziate o, in alternativa, l'entità delle risorse non utilizzate.

4. Ai fini della rendicontazione delle risorse di cui al comma 2, entro il 31 marzo di ogni anno le Aziende per l'assistenza sanitaria trasmettono alla Regione una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 42 della Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), attestante l'entità dei singoli contributi definitivamente erogati nell'anno precedente.

(1) Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPREg. 7/1/2016, n. 01/Pres. (B.U.R. 20/1/2016, n. 3).

Art. 12 (Norma transitoria)*

1. In fase di prima applicazione sono ammissibili a contributo le domande che riguardano spese sostenute dopo l'8 febbraio 2005 per le quali deve essere allegata alla domanda oltre alla documentazione prevista dall'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) anche quella prevista dall'articolo 7, comma 5.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

* Si riportano di seguito le disposizioni transitorie previste dall'art. 7 del DPREg. 7/1/2016, n. 01/Pres. (B.U.R. 20/1/2016, n. 3):

Art. 7 (Norme transitorie e finali)

1. Sono fatte salve e gestite dalle Aziende per l'assistenza sanitaria secondo quanto disposto dal DPREg. 360 del 18 ottobre 2005 come modificato dal presente regolamento, le istanze presentate dal 1° gennaio 2015 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione, sono ammissibili anche le istanze riferite a spese già effettuate dal 1° gennaio 2015 alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso il contributo viene calcolato sulla base della spesa effettivamente documentata.

3. In via di prima applicazione le risorse per la concessione dei contributi sono messe a disposizione delle Aziende per l'assistenza sanitaria nell'ambito dei fondi stanziati a bilancio regionale in parti uguali.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 4,
comma 2)

Modello di certificato

Vista la documentazione agli atti della commissione:

☐ di accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92

☐ di accertamento dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 6 della L. 118/71

si certifica la **permanente impossibilità di deambulazione** del/della Signor/a

_____, nato/a a

_____, il _____ e residente a

_____ in via _____, già in possesso

della certificazione di:

☐ handicap ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92;

☐ invalidità civile ai sensi dell'art. 6 della L. 118/71.

Luogo, _____ Data, _____

Firma di un medico facente parte della commissione: _____

"Allegato B"
(riferito all'art. 6, comma 2)

MODELLO DI DOMANDA

per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida.
(legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1, articolo 3, commi 91, 92 e 93)

Marca
da bollo

Alla
Azienda per l'assistenza sanitaria n. ____
Indirizzo: _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, residente a _____, in via _____
telefono n. _____, e-mail _____, codice fiscale _____
in stato di permanente impossibilità di deambulazione;

oppure:

☐ esercente la potestà o tutela

☐ amministratore di sostegno

☐ convivente della persona disabile che ha fiscalmente a carico (dati della persona disabile):

nome e cognome _____, nato/a a _____
il _____, residente a _____
in via _____

in stato di permanente impossibilità di deambulazione;

CHIEDE

la concessione del contributo per (barrare la relativa casella):

☐ 1) ACQUISTO DI AUTOVEICOLO NUOVO O USATO DESTINATO AD ESSERE ADATTATO PER IL TRASPORTO DI DISABILI FISICI E RELATIVI INTERVENTI DI ADATTAMENTO (art. 5, comma 1, lettera a) e lettera b)

☐ 2) SOLO ADATTAMENTO DI AUTOVEICOLO PER IL TRASPORTO PERSONALE DI DISABILI FISICI (art. 5, comma 1, lettera b)

☐ 3) ACQUISTO DI AUTOVEICOLO USATO GIA' ADATTATO PER IL TRASPORTO DI DISABILI FISICI (art. 5, comma 1, lettera c)

☐ 4) CONSEGUIMENTO DI PATENTE SPECIALE PER L'ABILITAZIONE ALLA GUIDA (art. 5, comma 1, lettera d)

tipo di patente: ☐ A ☐ B ☐ C

e, a tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 e della decadenza del benefici prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua responsabilità,

DICHIARA

- ☐ di non aver presentato domande di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine;
- ☐ che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare non supera 11.000,00 euro;
- ☐ che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare è compreso tra 11.001,00 euro e 25.000,00 euro;
- ☐ che l'importo pattuito per la compravendita dell'autoveicolo usato è pari a euro _____ (articolo 6, comma 2, lettera d);
- ☐ che le copie dei documenti presentati a corredo della domanda sono conformi all'originale (in tal caso allegare copia di un documento di identità valido)

ALLEGA

i seguenti documenti:

- ☐ certificato attestante la permanente impossibilità di deambulazione (articolo 4)
- ☐ preventivo di spesa dettagliato di data non anteriore a 60 giorni (articolo 6, commi 2 bis e 3)

CHIEDE

che il contributo sia liquidato mediante:

- ☐ accredito su conto corrente bancario aperto presso _____
codice IBAN _____ intestato al creditore
- ☐ accredito su conto corrente postale codice IBAN _____
intestato al creditore

Lungo e data _____ Firma _____ *

(1) Allegato sostituito da art. 5, c. 1, DPR 7/1/2016, n. 01/Pres. (B.U.R. 20/1/2016, n. 3).